



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 16/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 20 gennaio 2026 (e reclamo presentato in data 1° dicembre 2025), il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto con l'impresa convenuta una polizza R.C. Auto, *“utilizzata esclusivamente in modo stagionale”*, e che le relative Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito, CGA), vigenti al momento della stipula *“consentivano la sospensione della copertura senza prevedere alcun limite quantitativo o temporale alla durata complessiva delle sospensioni”*.

Dopo una prima sospensione, dal 19 settembre 2024 al 23 luglio 2025, il ricorrente ha nuovamente chiesto la sospensione della polizza in data 12 settembre 2025; tale seconda richiesta è stata negata dalla compagnia *“sostenendo che il ricorrente avesse già raggiunto il limite massimo di dieci mesi complessivi di sospensione, previsto dall'art. 122-bis CAP”*. La posizione è stata ribadita anche in sede di reclamo all'IVASS.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, ha confermato che quest'ultimo ha sottoscritto una polizza R.C. Auto a garanzia del proprio



veicolo in data 17 luglio 2022 e che lo stesso *“ha esercitato nel tempo più volte la facoltà di sospensione, come da previsioni contrattuali applicabili al contratto e coerenti alla normativa vigente all’epoca della stipula del contratto”*.

In data 19 settembre 2024, il ricorrente ha chiesto la sospensione della copertura assicurativa, gestita in base alla nuova disciplina sulla sospensione di cui all’art. 122-*bis* del Codice delle Assicurazioni Private, introdotto dal D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 (di seguito, “CAP”). In particolare, l’istanza è stata regolarmente accolta e la sospensione si è protratta ininterrottamente fino al 23 luglio 2025, data in cui il ricorrente ha richiesto la riattivazione della polizza. La durata complessiva di questa sospensione è stata di 10 mesi e 4 giorni. Una volta riattivata, la polizza riprendeva la sua efficacia per il periodo di copertura residuo, con nuova scadenza fissata al 23 gennaio 2026, come da polizza aggiornata, regolarmente emessa e trasmessa al contraente.

In data 12 settembre 2025, a meno di due mesi dalla riattivazione, è stata presentata una nuova richiesta di sospensione della medesima polizza. Tale richiesta è stata respinta, avendo il contraente già fruito di un periodo di sospensione superiore al limite massimo di dieci mesi previsto dall’art. 122-*bis* del CAP per la singola annualità assicurativa.

A fronte delle successive contestazioni del ricorrente, l’impresa ha ribadito la correttezza del proprio operato, sia nelle comunicazioni dirette sia nella risposta formale resa all’IVASS a seguito del reclamo presentato il 1° dicembre 2025.

Nelle proprie repliche il ricorrente contesta l’interpretazione dell’impresa del termine *“annualità”* di cui all’art. 122-*bis* CAP, sostenendo che il limite di dieci mesi deve essere riferito a ciascuna annualità assicurativa e non all’intera durata del rapporto. Rileva inoltre una contraddizione nella tesi dell’impresa: *“se la sospensione interrompe il decorso dell’annualità, il relativo periodo non può al contempo consumare il plafond di sospensione; se invece il tempo contrattuale continua a decorrere, la riattivazione del 23 luglio 2025 avrebbe dato luogo a una nuova annualità con nuovo limite disponibile”*.

Il ricorrente osserva che, se il limite massimo fosse stato effettivamente raggiunto, l’impresa avrebbe dovuto riattivare automaticamente la polizza il 19 luglio 2025, ossia dieci mesi dopo la sospensione del 19 settembre 2024, senza attendere la richiesta del 23 luglio 2025. Il fatto che abbia invece atteso tale richiesta, emettendo poi una polizza con scadenza al 23 gennaio 2026, costituirebbe acquiescenza implicita e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.

Il ricorrente contesta anche l’invio di proposte di rinnovo con cadenza approssimativamente bisettimanale durante la pendenza del reclamo, ritenendolo una pressione indebita volta a indurlo al rinnovo anticipato di una polizza che egli considera regolarmente sospesa e ancora valida.

Sostiene, inoltre, che ogni eventuale ambiguità sull’art. 122-*bis* CAP o sulle condizioni contrattuali debba essere risolta in suo favore, ai sensi dell’art. 1370 cod. civ. e del c.d. *favor consumatoris*. Infine, ribadisce che il contratto originario prevedeva la sospensione illimitata della polizza, con il solo limite di 12 mesi per singola sospensione. Pertanto, anche applicando lo *ius superveniens* invocato dall’impresa, l’art. 122-*bis* CAP sostituirebbe la



clausola difforme solo nei limiti del contrasto, introducendo il limite di dieci mesi “rispetto all'annualità”, ma non un divieto di nuove sospensioni dopo la riattivazione.

L'impresa nelle proprie controrepliche afferma che la sospensione della polizza si è protratta ininterrottamente dal 19 settembre 2024 al 23 luglio 2025, per una durata complessiva di 10 mesi e 4 giorni, e che, pertanto, il ricorrente avrebbe già superato il limite massimo di 10 mesi previsto dall'art. 122-*bis* CAP per l'annualità assicurativa in corso. Sostiene che il termine “*annualità*” non debba essere riferito all'anno solare né possa azzerarsi a seguito di una riattivazione infra-annuale, ma debba coincidere con la durata annuale del contratto RCA, individuata in base alla decorrenza del singolo rapporto. Secondo l'impresa, la sospensione interrompe il decorso dell'annualità, ma non la fraziona in nuove annualità fittizie, sicché i periodi di sospensione devono essere computati cumulativamente rispetto alla medesima annualità assicurativa.

L'impresa afferma inoltre che la nuova disciplina introdotta dall'art. 122-*bis* CAP è applicabile anche ai contratti in corso, trattandosi di norma imperativa sopravvenuta, destinata a prevalere sulle clausole contrattuali difformi per gli effetti successivi alla sua entrata in vigore. Esclude quindi che si tratti di applicazione retroattiva, poiché la richiesta di sospensione è stata presentata dopo l'entrata in vigore della norma.

Precisa poi che non si sarebbe esaurita la polizza, rimasta valida ed efficace fino alla scadenza del 23 gennaio 2026, ma soltanto la facoltà di chiederne la sospensione per l'annualità assicurativa di riferimento. In tale prospettiva, solo il rinnovo della polizza potrebbe far sorgere una nuova annualità e un nuovo plafond di sospensione.

Infine, l'impresa qualifica come irrilevante la successiva richiesta di sospensione con decorrenza 1° gennaio 2026, ritenendo che la controversia riguardi esclusivamente la legittimità del diniego opposto alla richiesta del 12 settembre 2025.

Alla luce di quanto dedotto con le conclusioni il ricorrente chiede che l'Arbitro Assicurativo voglia:

- “1. accertare l'illegittimità del diniego opposto [dall'impresa] alla richiesta di sospensione del 12/09/2025 e, in subordine, di quella con decorrenza 01/01/2026;*
- 2. dichiarare che la polizza RCA in oggetto non può considerarsi esaurita né soggetta a rinnovo automatico;*
- 3. riconoscere il diritto del ricorrente alla sospensione e alla successiva polizza per il periodo residuo, nel rispetto delle condizioni contrattuali originarie e della corretta interpretazione dell'art. 122-bis CAP”.*

L'impresa chiede di rigettare integralmente il ricorso, ritenendolo infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda l'accertamento del diritto del ricorrente ai sensi dell'art. 122-*bis* CAP di sospendere una polizza RCA per un periodo di dieci mesi da calcolarsi secondo il calendario solare, piuttosto che con riferimento alle condizioni contrattuali.



Come già evidenziato da questo Collegio (v. Decisione N. 589/2026), la questione centrale attiene alla corretta interpretazione del sintagma *“rispetto all’annualità”*, contenuto nell’art. 122-bis, comma 2, CAP, che disciplina la durata massima della sospensione della polizza R.C. Auto.

La norma, introdotta dal D. Lgs. 184/2023, stabilisce che la sospensione *“non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità”*. Appare necessario, quindi, individuare il concetto di annualità rilevante nell’ambito del contratto assicurativo alla base del ricorso. In generale, secondo l’art. 1899 cod. civ., l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto, alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’art. 170-bis CAP specifica, inoltre, che *“il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile”*. In sostanza, il termine *“annualità”* nell’ambito assicurativo, e in particolare nella R.C. Auto, è strettamente legato al periodo di rischio coperto a fronte del pagamento di un premio annuale. L’art. 170-bis CAP, abolendo il tacito rinnovo, ha rafforzato la natura intrinsecamente annuale del contratto assicurativo, inteso come un blocco unitario di copertura della durata di dodici mesi effettivi.

Il ricorrente propone un’interpretazione diversa del concetto di *“annualità”*, sostenendo che i periodi di sospensione da lui fruiti ricadano in due distinte annualità, senza che in nessuna delle due sia stato superato il limite di legge. L’impresa, al contrario, sostiene una nozione di *“annualità assicurativa effettiva”*, la cui scadenza viene prorogata per effetto della sospensione stessa, con conseguente cumulo dei periodi di inoperatività della garanzia.

Questo Collegio ritiene che l’interpretazione fornita dall’impresa sia giuridicamente corretta e coerente con i principi e le regole che governano il contratto di assicurazione nel nostro ordinamento.

In particolare, nel contratto di assicurazione, la sospensione della garanzia congela gli effetti principali del sinallagma: l’assicuratore non è tenuto alla copertura del rischio e il contraente, di riflesso, vede il periodo di copertura non goduto *“accantonato”* per il futuro. Ne risulta, come logica e diretta conseguenza, che la durata del contratto si proroga per un periodo esattamente pari a quello della sospensione. La scadenza originaria del contratto viene quindi traslata in avanti. Questo principio è connaturato alla struttura del contratto di assicurazione a tempo, ed è stato correttamente applicato dall’impresa nella fattispecie oggetto del ricorso.

Il legislatore del 2023, nel recepire la Direttiva UE 2021/2118, ha inteso bilanciare la flessibilità per l’assicurato con l’interesse pubblico a limitare i periodi in cui un veicolo è sottratto all’obbligo assicurativo. L’*“annualità”* è, dunque, il periodo di vigenza del contratto, che inizia a decorrere con l’attivazione della polizza e il cui termine finale viene prorogato per un tempo pari alla durata delle sospensioni. Ne deriva che tutti i periodi di sospensione si sommano all’interno della medesima e prorogata annualità assicurativa.



Nel caso di specie, il ricorrente ha fruito di un periodo di sospensione di 10 mesi e 4 giorni, ben oltre il limite previsto dalla norma (una volta riattivata, la polizza riprendeva la sua efficacia per il periodo di copertura residuo, con nuova scadenza fissata al 23 gennaio 2026, come da polizza aggiornata, regolarmente emessa e trasmessa al ricorrente). Ne consegue che le richieste del ricorrente di sospensione con decorrenza dal 12 settembre 2025 e, in subordine, dal 1° gennaio 2026 sono da considerarsi infondate.

Inoltre, le parti controvertono sull'applicabilità dell'art. 122-*bis* CAP alla polizza stipulata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184. Il ricorrente deduce che, al momento della stipula (17 luglio 2022), le condizioni contrattuali consentivano la sospensione della polizza per un numero illimitato di volte, con il solo limite di 12 mesi per ciascuna sospensione. Più in particolare, il ricorrente sostiene che l'applicazione dell'art. 122-*bis* CAP al contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 comporterebbe una compressione retroattiva di un diritto già riconosciuto dalle condizioni contrattuali originarie, le quali consentivano la sospensione della polizza senza limiti quantitativi complessivi.

A suo avviso, ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 11 delle Preleggi, nonché con i principi di tutela dell'affidamento e dell'equilibrio contrattuale. Nelle repliche, il ricorrente precisa tuttavia che, anche ove si ritenesse applicabile lo *ius superveniens* ai contratti in corso, la norma sopravvenuta potrebbe sostituire la clausola difforme solo nei limiti dell'effettivo contrasto, senza introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 122-*bis* CAP.

Sul punto questo Collegio ribadisce che l'art. 122-*bis* CAP, in quanto norma di derivazione comunitaria, è norma imperativa e non derogabile, e trova applicazione anche ai rapporti di durata già in corso, limitatamente agli atti e agli effetti successivi alla sua entrata in vigore. In tale prospettiva, la richiesta di sospensione, essendo stata presentata dopo il 23 dicembre 2023, costituisce esercizio di un diritto contrattuale che non può che essere soggetto alla nuova disciplina. Quest'ultima prevale sulle condizioni contrattuali originarie eventualmente difformi, anche se più favorevoli per l'assicurato, sicché la richiesta di sospensione presentata dopo il 23 dicembre 2023 deve essere valutata secondo il nuovo limite legale di 10 mesi per annualità assicurativa (l'art. 4 del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, rubricato per l'appunto "*Entrata in vigore*", stabilisce che le "*disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023*").

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene che non possano essere mosse contestazioni all'operato dell'impresa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA